

Comune di Valfenera (Asti)

**SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONE RELIQUATO DI STRADA COMUNALE
IN VIA SAN MICHELE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la delibera di approvazione del progetto esecutivo D.G.C. n. 6 del 16.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'opera pubblica avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione dell'ingresso del paese da Asti con recupero della piazzetta antistante il pilone San Giacomo e dell'area anticamente occupata dall'omonima peschiera comunale" per i quali è risultato necessario, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., avviare una procedura espropriativa per permettere la realizzazione dell'intervento sopra descritto;

VISTA la scrittura privata firmata in data 14.10.2014, con cui il Sig. ROSSO GIACOMO, nato a Valfenera (AT) il 31.10.1950, cod. fisc. RSSGCM50R31L574V, dichiarava di voler cedere gratuitamente, e quindi per € 0,00 (Euro zero/00), all'Amministrazione espropriante l'area di proprietà individuata a catasto al Fg. 10 Particella 673, ora a seguito di frazionamento, Particelle n. 729 di mq. 40 e n. 730 di mq. 2, per una superficie complessiva di mq 42,00, con un distacco di 1,5 metri dal muro del fabbricato di proprietà verso il sedime stradale (come da Allegato A);

CONSIDERATO CHE, contestualmente alla sopra citata dichiarazione di cessione, l'Amministrazione si è impegnata a cedere, sotto forma di permuta, un appezzamento di terreno di mq 10,00 circa al fine di rendere regolare ed uniforme il tratto di proprietà fronte stante l'area di intervento e di realizzare le opere previste in progetto;

VISTO lo stralcio planimetrico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), in cui vengono indicate in giallo le particelle n. 729 e 730 ed in rosso l'area oggetto di permuta;

AVVIATE le opportune indagini e verificato che l'Amministrazione comunale di Valfenera non ha più alcun interesse a conservare la proprietà del fondo di cui si chiede la permuta;

CONCLUSO CHE è interesse di entrambe le parti procedere con la cessione del fondo individuato in colore rosso sulla planimetria dell'allegato A facente parte del demanio comunale;

SENTITO in proposito il Geom. Galletti Silvio, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica comunale, il quale ritiene conveniente per l'Amministrazione comunale la cessione di detto reliquato e la contestuale acquisizione delle aree individuate al Fg. 10 Particelle 729 e 730;

ACCERTATO che la cessione di che trattasi può essere effettuata, dal momento che non vengono lesi diritti di sorta;

RITENUTO di poter assolvere a quanto indicato nella sopra citata scrittura privata;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito e di disporre gli atti occorrenti alla declassificazione e sdemanializzazione del reliquato stradale da cedere;

RITENUTO, a giustificazione del ricorso alla trattativa privata per l'effettuazione della presente permuta, che possa applicarsi l'art. 41 - punti 1) e 6) del R.D. n. 827/1924, dato che il reliquato

stradale in oggetto, per l'eccezionalità della sua posizione, di fatto pertinenziale alla proprietà del richiedente, non potrebbe riscuotere che l'interesse dello stesso, e, nel caso fosse esperita una procedura di pubblico incanto, questa vedrebbe sicuramente il solo interesse dell'attuale richiedente;

DATO ATTO CHE tutte le spese inerenti e conseguenti, compreso il frazionamento dell'area saranno assunte a totale carico dell'Amministrazione espropriante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 — comma 1 — del D.to Leg.vo n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la scrittura privata firmata in data 14.10.2014 dal Sig. ROSSO GIACOMO, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta perdita della demanialità del reliquato stradale sito nel Comune di Valfenera, strada catalogata al demanio pubblico comunale strade, il tutto come meglio risulta individuato in colore rosso nello stralcio planimetrico allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale (allegato A), e del conseguente passaggio al patrimonio disponibile del Comune;
3. DI DECLASSARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2 - comma 9 - del D.to Leg.vo 30/04/1992 n° 285 e dell'art. 1 della Legge Regionale n° 86/1996 il tratto di strada comunale di cui sopra, avente estensione di circa mq 10,00;
4. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della L. R. n° 86/1996, il presente provvedimento all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dando atto che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, eventuali interessati potranno presentare a questo Comune opposizione avverso il presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 3 -comma 3 della citata L.R. n° 86/1996 il presente provvedimento alla Regione Piemonte per la pubblicazione nel B.U.R;
6. DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti, compreso il frazionamento dell'area saranno assunte a totale carico dell'Amministrazione espropriante;
7. DI INDIVIDUARE nel Responsabile dell'Area Tecnica il Responsabile del procedimento attuativo e di dare mandato allo stesso di intervenire all'atto di compravendita con ogni più ampia facoltà di definire le servitù e le pattuizioni esposte nella presente deliberazione;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n° 86/1996, il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale la deliberazione sarà stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.